

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GENNAIO ●●●

**31 MERCOLEDÌ****ASSICURAZIONE INAIL  
CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI**

**Iscrizione e versamento premio annuale.** Dall'1-3-2001 è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico. Il termine per la prima iscrizione e per il relativo versamento all'Inail del premio assicurativo scadeva il 31-3-2001.

Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per il pagamento si deve utilizzare lo specifico bollettino di pagamento reperibile presso le poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiesto online collegandosi al sito [www.inail.it](http://www.inail.it) dove è anche possibile effettuare il pagamento tramite il sistema «pagorPA».

Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro in età compresa tra i 18 e i 65 anni che in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione svolgono lavoro finalizzato alle cure della famiglia e dell'ambiente domestico; sono esclusi dall'assicurazione coloro che svolgono altre attività per le quali vi è già l'obbligo di iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale quale, ad esempio, l'Inps.

La misura del premio assicurativo è fissata in 12,91 euro per anno solare non frazionabili.

In caso di infortunio domestico che comporti un'inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 27% verrà corrisposta una rendita vitalizia rapportata al grado della inabilità stessa; se dall'infortunio deriva la morte dell'assicurato, la domanda per la liquidazione della rendita va presentata dai superstiti aventi diritto. Si fa presente che, pagando entro oggi, si ha la copertura assicurativa già dall'1-1-2018; per i pagamenti effettuati dopo oggi, l'assicurazione decorrerà dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.

Per chi non si assicura, pur essendone obbligato, è prevista l'applicazione di una sanzione, non superiore all'ammontare del premio assicurativo, in relazione al periodo di inadempimento.

Per altre informazioni si può chiamare il numero verde Inail 803164, collegarsi al sito internet [www.inail.it](http://www.inail.it), contattare le associazioni delle casalinghe e

i patronati ovvero recarsi presso una sede Inail.

**PUBBLICITÀ**

**Pagamento imposta comunale annuale.** Scade il termine per effettuare il pagamento annuale dell'imposta comunale sulla pubblicità; è possibile pagare l'imposta in rate trimestrali anticipate qualora l'importo dovuto sia superiore a 1.549,37 euro.

**CONCESSIONI GOVERNATIVE**

**Pagamento tassa annuale.** Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative (ad esempio per il porto d'armi) per le quali non è previsto un diverso termine.

**CONCESSIONI REGIONALI**

**Pagamento tassa annuale.** Scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni regionali, secondo le specifiche modalità previste per le singole concessioni regionali.

**TOSAP**

**Pagamento prima o unica rata.** Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'intero importo ovvero la prima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

**LIBRO DEGLI INVENTARI**

**Redazione e sottoscrizione.** I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Redditi 2017 è scaduto il 31-10-2017.

**SCRITTURE CONTABILI  
MECCANOGRAFICHE**

**Stampa su carta.** I libri contabili tenuti con sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Redditi 2017 è scaduto il 31-10-2017.

**CONSERVAZIONE DIGITALE  
DEI DOCUMENTI**

**Comunicazione impronta archivio informatico.** Coloro che si avvalgono della possibilità di conservare le scritture contabili e i documenti aziendali in formato

elettronico, secondo le modalità stabilite con dm 23-1-2004, devono entro oggi comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate l'impronta dell'archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva relativi al periodo d'imposta precedente.

Si va anche il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25-10-2010 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**SCHEDA CARBURANTE MENSILE**

**Annotazione chilometri.** Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate; si fa presente che tali forme di pagamento tracciabili diventeranno obbligatorie a partire dall'1-7-2018.

Si vedano sull'argomento le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 9-11-2012 e n. 1/E del 15-1-2013.

**TASSE AUTOMOBILISTICHE  
E ADDIZIONALE ERARIALE**

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto a dicembre 2017 devono effettuare il versamento della tassa automobilistica (cosiddetto bollo di circolazione), calcolata in base alla effettiva potenza del mezzo espressa in chilowatt (kW) o in cavalli vapore (CV); scade anche il termine per pagare la tassa fissa annuale per i ciclomotori utilizzati su strade aperte al traffico.

Per i veicoli immatricolati per la prima volta nel mese di gennaio 2018 il bollo va pagato, di norma, entro oggi; se l'immatricolazione avviene dopo il 21 gennaio, si può pagare entro il mese successivo, a eccezione dei veicoli immatricolati in alcune Regioni per i quali vigono termini di pagamento diversi.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.aci.it](http://www.aci.it)

Si ricorda che entro oggi va anche versata, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale (cosiddetto superbollo) introdotta con l'art. 23, comma 21, del decreto legge n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge

# LA REVISIONE 2018 PER AUTO E MOTOVEICOLI

**Autoveicoli.** Nel corso del 2018 saranno soggetti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nell'anno 2014 e quelli revisionati per l'ultima volta nell'anno 2016 (tabella 1). Per i veicoli di peso complessivo superiore ai 35 quintali e per i veicoli adibiti al trasporto di linea e non, la revisione deve essere ripetuta ogni anno. Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione. Per gli autoveicoli sottoposti alla prima revisione si fa riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, che di norma coincide con il mese di immatricolazione del veicolo, come risulta dalla data riportata nella carta di circolazione stessa; in particolare, per i soli veicoli immatricolati come autovettura, autoveicolo per trasporto promiscuo e autocaravan, la data di immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità europea è equiparata a quella di immatricolazione con targa civile italiana.

**Motoveicoli.** Per quanto riguarda la scadenza mensile da rispettare per la revisione bisogna fare riferimento al corrispondente mese in cui è stato effettuato l'ultimo controllo, indipendentemente dal giorno di effettuazione dell'operazione; per i motoveicoli sottoposti alla prima revisione bisogna distinguere tra ciclomotori e motocicli in genere: per i primi si deve fare riferimento al mese di rilascio della carta di circolazione, mentre per i secondi si fa riferimento al mese di immatricolazione del mezzo (tabella 2).

**Veicoli di interesse storico e collezionistico.** Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. **Veicoli di interesse storico e collezionistico.** Per la revisione di tali mezzi (di regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture

n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011. Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si ricorda inoltre che dal 2015 sono sog-

**TABELLA 1 - Calendario 2018 per la revisione degli autoveicoli**

Categoria veicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
<b>1° gruppo</b>		
- Autovetture - Autocarri p.c. fino a 35 q - Autoveicoli speciali p.c. fino a 35 q - Autoveicoli trasporti specifici p.c. fino a 35 q - Autoveicoli promiscui - Autocaravan	a) Immatricolati nell'anno 2014	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2016	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
<b>2° gruppo</b>		
- Autobus - Qualsiasi autoveicolo di p.c. superiore a 35 q - Autoambulanze - Taxi e veicoli da noleggio con conducente	a) Immatricolati nell'anno 2017	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio della carta di circolazione
	b) Revisionati nell'anno 2017	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

**TABELLA 2 - Calendario 2018 per la revisione dei motoveicoli**

Categoria motoveicoli	Soggetti a revisione	Scadenze per la revisione
<b>1° gruppo</b>		
- Ciclomotori - Quadricicli leggeri	a) Con certificato rilasciato entro il 31-12-2014, e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello del rilascio del certificato
	b) Revisionati entro il 31-12-2016	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione
<b>2° gruppo</b>		
- Motocicli - Motocarrozette - Motoveicoli per uso promiscuo - Motocarri - Mototrattori - Motoveicoli per trasporto specifico - Motoveicoli per uso speciale	a) Immatricolati entro il 31-12-2014 e non ancora revisionati	a) Entro il mese corrispondente a quello dell'immatricolazione
	b) Revisionati entro il 31-12-2016	b) Entro il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione

p.c. = peso complessivo.

e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25.

**Veicoli di interesse storico e collezionistico.** Per la revisione di tali mezzi

(di regola biennale) si veda quanto disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17-12-2009 e la circolare del 3-3-2010 prot. 19277/23.25. ●

getti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come previsto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2014).

## REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-1-2014;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-1-2016;

- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-1-2014 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-1-2014 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-1-2016.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato sopra.

## LAVORATORI DISABILI

**Invio telematico prospetto informativo.** I datori di lavoro soggetti agli obblighi del collocamento obbligatorio dei disa-

bili devono entro oggi trasmettere esclusivamente in via telematica il prospetto informativo contenente la situazione dei lavoratori complessivamente occupati al 31-12-2017.

Di norma rientrano nell'obbligo le aziende che occupano stabilmente almeno 15 dipendenti, con esclusione dal calcolo di alcune figure di lavoratori.

I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.

Si vedano sull'argomento il decreto interministeriale del 2-11-2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23-11-2010), emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e i successivi provvedimenti consultabili sul sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

#### CANONE RAI-TV 2018

**Pagamento diretto.** Dal 2016 il canone Rai-TV viene riscosso tramite addebito sull'utenza elettrica di tipo domestico residenziale; qualora ciò non sia possibile, e sia comunque dovuto il pagamento del canone per il 2018, gli interessati devono provvedervi direttamente, utilizzando il modello F24, versando entro oggi il canone annuale o la prima rata trimestrale o semestrale.

I codici tributo da inserire nel modello sono «TVRI» (per rinnovo abbonamento) e «TVNA» (per nuovo abbonamento). Per maggiori informazioni si veda il sito [www.canone.rai.it](http://www.canone.rai.it) nel quale è possibile trovare esempi di compilazione del modello F24.

Coloro che dall'1-1-2018 non sono più tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione privata devono presentare entro oggi, in via telematica o a mezzo posta con plico raccomandato senza busta, apposita dichiarazione sostitutiva; qualora la dichiarazione di non detenzione sia presentata dall'1-2-2018 al 30-6-2018 il canone è dovuto per il primo semestre 2018; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 45/E del 30-12-2016 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

## MESE DI FEBBRAIO ●●●

### 1 GIOVEDÌ

#### EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2017

**Versamento imposte e tributi risultanti dal modello Redditi 2017 con maggiorazione dello 0,4%.** Per le persone decedute successivamente al 28-2-2017 gli eredi possono effettuare il versamento delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a

saldo per l'anno 2016 entro sei mesi dalle normali scadenze.

Pertanto, coloro che non hanno effettuato il pagamento entro il 2-1-2018 possono provvedervi entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro oggi, maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Ovviamente non sono dovuti acconti per l'anno d'imposta 2017.

Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2016 il modello 730 per l'anno d'imposta 2015 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Redditi 2017 presentato per conto del *de cuius*.

#### IVA

**Presentazione telematica dichiarazione annuale.** Da oggi inizia il termine, che scade il 30-4-2018, per presentare, esclusivamente in via telematica direttamente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati, la dichiarazione annuale modello Iva 2018 relativa all'anno d'imposta 2017; si ricorda che dallo scorso anno non è più possibile presentare la dichiarazione Iva unitamente a quella relativa ai redditi. Il modello di dichiarazione annuale Iva 2018, anche nella versione «Iva base 2018» utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-1-2018 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-12-2017;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 2-1-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenza dall'1-12-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 quarter, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

### 6 MARTEDÌ SCUOLA

**Presentazione domande iscrizione 2018-2019.** Scade il termine per presentare le domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2018-2019, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale).

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di I e II grado), con esclusione della scuola dell'infanzia, dovranno avvenire esclusivamente online collegandosi al sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur), dove è anche possibile consultare la circolare ministeriale prot. 14659 del 13-11-2017 per dettagliate informazioni sull'argomento.

Le istituzioni scolastiche offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

### 10 SABATO OLIO

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

### 15 GIOVEDÌ

#### IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. E' bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

A cura di  
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.